



TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione seconda civile

Il giudice designato,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositata il 14/7/2022 da MANTELLINA MARIA CONCETTA e da DUCONTE RUGGERO GIACINTO,

esaminata la relazione depositata dall'Organismo di Composizione della Crisi;

ritenuta la propria competenza in quanto i debitori risiedono in Volpago del Montello (TV), dato atto che la proposta, a seguito delle integrazioni depositate, è ammissibile ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 3/2012, posto che, come riferisce la relazione dell'OCC, avvocato Chiara Pagotto, non risulta che si siano verificate le condizioni di inammissibilità ivi previste ⁽¹⁾;

che, come riferisce l'OCC, sono stati depositati i documenti di cui all'art. 9 comma 2 L. 3/2012 ⁽²⁾;

visto l'art. 10 della L. 3/2012,

fissa

¹) art. 7 comma 2 L. 3/2012. - La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;
c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

²) art. 9 comma 2 L. 3/2012. - Unitamente alla proposta devono essere depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

l'udienza del 6/12/2022 ore 10,30 avanti a sè (Tribunale, piano 5°, stanza n. 517) per l'accertamento negativo di iniziative o atti fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

dispone

la comunicazione del presente decreto entro trenta giorni prima la data dell'udienza ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata (non per posta elettronica semplice), della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

la pubblicazione della proposta sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso;

ordina

la trascrizione del decreto, a cura dell'OCC presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- ii) disposti sequestri conservativi;
- iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISO AI CREDITORI

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 6/12/2022 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (avv.to Chiara Pagotto), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrà, con presunzione *iuris et de iure*, che il creditore silente abbia prestato consenso alla

proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 10/10/22

Il Giudice Designato

dott.ssa Petra Uliana